

IL PRESENTE MATERIALE E' STAMPATO DALLA  
CASA EDITRICE "DOTT. A. GIUFFRÈ"

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI

COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE

**PRINCIPIO SULLA REVISIONE DEI BILANCI  
DELLE BANCHE**

Documento N. 1006

*EDIZIONE ottobre 2004*

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CONDIZIONI DELL'INCARICO.....	5
PIANIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE .....	5
IL CONTROLLO INTERNO .....	16

## **PRINCIPIO SULLA REVISIONE DEI BILANCI DELLE BANCHE**

### **INTRODUZIONE**

1. Questo documento individua criteri specifici per la revisione dei bilanci delle banche, che assistono il revisore nell'applicazione a questo settore di attività dei principi di revisione contenuti nei documenti emanati dai due Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Qualora, sulla base del proprio giudizio professionale, tenuto conto delle particolari circostanze, il revisore ritenga più efficace l'applicazione di diversi criteri, utili ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio, egli deve fornire adeguata evidenza di tale circostanza e delle relative motivazioni nella documentazione a supporto del suo lavoro. La peculiarità della realtà bancaria richiede altresì in talune circostanze un adattamento dei principi di revisione generali al fine di tener conto di alcuni aspetti che la caratterizzano. Ciò ha comportato l'individuazione in questo documento di alcune deroghe, puntualmente identificate, ai principi generali, i quali devono altrimenti trovare piena applicazione.
2. Nell'accezione usata in questo documento:
  - una banca è un soggetto iscritto all'albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
  - gli organi societari citati nel Documento si riferiscono al modello societario cosiddetto "tradizionale"; qualora la banca adotti modelli societari differenti si dovrà fare riferimento agli organi societari che svolgono per legge analoghe funzioni.
3. Il presente documento è rivolto, per gli aspetti applicabili, anche alla revisione contabile dei bilanci di società finanziarie che esercitano attività sostanzialmente riconducibili alla concessione di crediti.
4. Il documento non tratta delle funzioni di controllo aggiuntive richieste al revisore incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio di una banca (ad esempio, attestazioni per la Cassa di Compensazione e Garanzia, per il Mercato Telematico dei Titoli di Stato, ecc.).
5. Benché l'attività svolta dalle banche sia notevolmente diversificata e l'ampia gamma dei servizi alla clientela sia in continua evoluzione, questo documento tratta principalmente la revisione delle attività di raccolta e di impiego.
6. Non costituisce oggetto del presente documento la trattazione, ai fini della revisione contabile, degli aspetti del bilancio comuni a quelli delle imprese commerciali (ad esempio costi del personale, immobili, fornitori di beni di consumo) seppure, in alcuni casi, essi possano influire in misura significativa sull'approccio di revisione o avere un impatto rilevante sul bilancio di una banca.
7. Il presente documento esamina le asserzioni sulle attività bancarie rese nei bilanci delle banche e individua le asserzioni di particolare rilevanza ai fini della revisione contabile del bilancio. Nell'ottenere elementi probativi sulle asserzioni di bilancio, il revisore esegue delle procedure basate sull'analisi delle attività svolte dalla banca e sull'effetto che tali attività hanno sulle asserzioni di bilancio.
8. Lo svolgimento della revisione contabile del bilancio di una banca richiede che il revisore disponga di una sostanziale conoscenza delle modalità operative di svolgimento dell'attività bancaria e dei rischi tipici ad essa riferibili, facendo eventualmente ricorso all'utilizzo di esperti.
9. Nell'ottica della revisione contabile, l'attività delle banche si distingue da quella di altre imprese per le seguenti caratteristiche principali:

- le banche sono particolarmente esposte al rischio di appropriazione indebita e di frode, essendo responsabili della custodia e del trasferimento di ingenti quantitativi di contante e di altri valori, così come di attività facilmente trasferibili in forma elettronica. Le banche pertanto devono essere dotate di procedure operative formalizzate, con chiare limitazioni alla discrezionalità individuale, nonché di rigorosi sistemi di controllo interno;
- l'internazionalizzazione dell'attività bancaria può comportare che gli aspetti di una medesima attività siano regolamentati nell'ambito di diversi ordinamenti giuridici;
- l'operatività bancaria è normalmente svolta attraverso una rete di filiali, con uffici dislocati in varie aree geografiche; ciò comporta una significativa decentralizzazione dei poteri autorizzativi e delle funzioni contabili e di controllo. In tale ambito, possono emergere difficoltà di coordinamento della gestione operativa e di uniformità dei sistemi contabili, particolarmente quando la rete delle filiali supera i confini nazionali;
- rispetto ad altre imprese, le banche operano generalmente con un elevato grado di indebitamento, che le espone al rischio di vulnerabilità in caso di deterioramento della congiuntura economica;
- il valore di alcune voci dell'attivo è soggetto a oscillazioni in relazione alla evoluzione dei mercati; inoltre, per la determinazione di tale valore possono essere necessari complessi procedimenti di stima; di conseguenza, a causa dell'elevata leva finanziaria, riduzioni, anche percentualmente modeste, nel valore dell'attivo possono avere un impatto significativo sul patrimonio o sui coefficienti prudenziali stabiliti dall'organo di vigilanza;
- l'attività della banca è regolamentata dall'organo di vigilanza, il quale, oltre a stabilire la forma e il contenuto del bilancio delle banche, fornisce interpretazioni della normativa di riferimento. Il mancato rispetto della normativa di vigilanza circa gli aspetti relativi al patrimonio di vigilanza o ai coefficienti prudenziali può avere ripercussioni gestionali e sul bilancio;
- le banche sono esposte a rischi di liquidità, qualora intervengano fatti che possano pregiudicare la fiducia sulla solvibilità della banca da parte dei depositanti;
- le banche possono amministrare beni di terzi, nell'ambito di un rapporto di mandato; eventuali inadempienze possono esporre la banca al rischio di azioni legali da parte della clientela. È pertanto necessario istituire all'interno della banca procedure operative e controlli interni al fine di assicurare il corretto svolgimento di tali attività;
- l'operatività bancaria è caratterizzata da volumi e tipologie di operazioni che presuppongono un utilizzo intensivo dei sistemi informatici nonché l'esistenza di complessi sistemi contabili e di controllo interno;
- le moderne tecniche dell'operatività bancaria hanno raggiunto livelli di sostanziale innovazione rispetto al passato; la clientela può concludere operazioni di sportello senza che avvenga alcun intervento da parte del personale della banca e ciò si verifica nelle operazioni concluse su reti telematiche o tramite sportelli automatici. Tali attività bancarie comportano l'utilizzo di complessi sistemi operativi e di controllo interno;
- può risultare difficilmente accertabile la mancata rilevazione nei conti d'ordine di impegni anche di importo significativo; l'accensione delle operazioni di impegno avviene generalmente senza che si manifesti, se si escludono le commissioni, alcun trasferimento di fondi;
- le banche hanno accesso ai sistemi di compensazione utilizzati per la liquidazione dei rapporti di debito/credito originati dalla movimentazione di assegni bancari, dal trasferimento di fondi, e da operazioni in valuta;
- le banche fanno parte integrante dei sistemi di pagamento nazionali ed internazionali; di conseguenza esse sono esposte al rischio che mutamenti del contesto economico, politico e sociale di un paese straniero possano pregiudicare la loro possibilità di ottenere il rimborso dei propri crediti (rischio paese); inoltre le banche sono esposte al rischio che un evento inatteso, di natura economica, tecnologica o politica, possa danneggiare l'intero sistema finanziario in misura tale da arrecare loro danno direttamente o indirettamente (rischio sistemico);
- le attività in strumenti finanziari derivati e in titoli strutturati richiedono alle banche di dotarsi di efficienti strumenti di valutazione e di gestione dei rischi relativi. L'efficacia di

tali procedure dipende, in alcuni casi, dall'adeguatezza delle metodologie e dei modelli matematici adottati e dal mantenimento dell'integrità dei dati operativi.

10. Nella revisione dei bilanci delle banche vanno tenuti in particolare considerazione:
- i rischi tipici relativi all'attività svolta dalla banca;
  - i volumi delle transazioni bancarie, normalmente ingenti, sia in termini di numerosità che di importo, e l'elevato livello di rischio operativo che ne può derivare;
  - l'elevata dipendenza delle banche dai sistemi informatici per l'elaborazione delle operazioni;
  - gli effetti della normativa di settore sulla loro operatività nelle varie giurisdizioni in cui esse operano;
  - il continuo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, la cui diffusione sul mercato può avvenire senza che siano stati identificati corretti principi contabili di riferimento o stabilite adeguate misure di controllo interno.

### **CONDIZIONI DELL'INCARICO**

11. La natura dell'incarico, le modalità di svolgimento del lavoro di revisione, i limiti della responsabilità del revisore verso il cliente, il contenuto ed il tipo di relazione da emettere sono documentati nella lettera di proposta.
12. Oltre agli aspetti generali, il revisore indica nella lettera di incarico anche i seguenti:
- l'eventuale ricorso a esperti esterni per aspetti di rilievo nell'attività bancaria e per la revisione dei sistemi informatici;
  - gli altri revisori che partecipano al programma di revisione del gruppo;
  - il riferimento alle norme di legge ed ai principi contabili specificamente applicabili all'incarico nel caso di filiali estere;
  - le relazioni che verranno emesse al termine della revisione contabile, distinguendo la relazione di revisione sul bilancio annuale dalle eventuali ulteriori relazioni rilasciate ai sensi di specifiche norme, evidenziando in tal caso le procedure di revisione addizionali rispetto a quelle normalmente svolte ai fini della revisione contabile del bilancio;
  - l'impegno da parte della banca a rilasciare, al termine della revisione, la lettera di attestazione, il cui contenuto andrà sinteticamente indicato.

### **PIANIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE**

#### **Introduzione**

13. La pianificazione delle attività di revisione comprende tra l'altro:
- l'acquisizione di una sostanziale conoscenza dell'attività svolta dalla banca e dalla sua struttura di "governance", nonché dei sistemi di controllo interno e contabile, incluse le funzioni di "risk management" e di revisione interna;
  - la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo, cioè rispettivamente il rischio che si verifichino errori significativi (rischio intrinseco), e il rischio che il sistema di controllo interno della banca non impedisca o non rilevi e corregga tempestivamente tali errori (rischio di controllo);
  - la determinazione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione da svolgere<sup>1</sup>;
  - la valutazione del presupposto della continuità aziendale nel prevedibile futuro, che corrisponde al periodo considerato dalla Direzione<sup>2</sup> per effettuare le proprie valutazioni

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle Banche soggette al controllo legale dei conti, l'attività di pianificazione prende anche in considerazione la programmazione delle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità.

<sup>2</sup> Nel resto del documento per Direzione si intende il Consiglio di Amministrazione e l'Alta Direzione: per Consiglio di Amministrazione si intende, oltre all'organo consiliare, anche il comitato esecutivo ovvero altri organi collegiali delegati; per Alta Direzione s'intende l'amministratore delegato e/o il direttore generale nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione, così come definiti dalle Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Capitolo 11.

sulla continuità aziendale. Tale periodo equivale solitamente ad un anno dalla data di bilancio<sup>3</sup>.

#### **Acquisizione della conoscenza del business**

14. Per acquisire conoscenza del business di una banca il revisore analizza:

- la struttura di “governance” della banca;
- l’ambiente economico e normativo di riferimento nei principali paesi in cui la banca opera;
- le condizioni di mercato esistenti in ciascuno dei settori più significativi in cui la banca opera.

15. La “governance” ha un ruolo particolarmente importante nelle banche; l’autorità di vigilanza prevede per le banche l’adozione di efficaci strutture di “governance”. Di conseguenza il revisore acquisisce una conoscenza della struttura di “governance” della banca e di come i responsabili della “governance” della banca assolvano alle proprie responsabilità circa la supervisione, il controllo e la direzione.

16. Allo stesso modo, il revisore sviluppa e mantiene una conoscenza professionale dei prodotti e dei servizi offerti dalla banca. Nel fare ciò, il revisore deve essere consapevole che le banche offrono e sviluppano continuamente nuovi prodotti e servizi per rispondere alle esigenze del mercato. Il revisore deve comprendere la natura dei servizi resi attraverso strumenti quali le lettere di credito, le accettazioni, gli interest rate future, i contratti a termine, gli swap, le opzioni e altri strumenti simili, in modo da comprenderne il relativo rischio intrinseco nonché le implicazioni contabili e di informativa.

17. Se la banca ha affidato ad aziende di servizio esterne la gestione di attività e servizi primari, quali ad esempio la gestione della tesoreria o della finanza, l’attività di back office o di revisione interna, la responsabilità del rispetto della normativa vigente e di un efficace controllo interno rimane in capo a chi è deputato a dirigere e gestire la banca. Il revisore deve tener conto dei vincoli legali e regolamentari e deve comprendere come la Direzione e il Collegio Sindacale verifichino costantemente che il sistema di controllo interno (compresa la revisione interna) operi efficacemente. Il Documento n. 402 “Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi” fornisce ulteriori indicazioni su tale argomento.

18. Per acquisire un’adeguata comprensione dell’attività bancaria è necessario conoscere i rischi ad essa connessi e il modo in cui la Direzione della banca li gestisce. Tale conoscenza consente al revisore di valutare il rischio intrinseco ed il rischio di controllo e quindi di determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione.

#### **Conoscenza della natura dei rischi bancari**

19. In linea generale, i rischi associati alle attività bancarie possono essere classificati come di seguito indicato:

- **Rischio di credito:** è il rischio che un cliente o una controparte non onori i propri impegni per l’intero importo alla data di scadenza o ad una qualsiasi data successiva. Il rischio di credito, specialmente quello originato dai finanziamenti alle imprese, può essere considerato l’elemento di rischio più rilevante nelle operazioni bancarie. Il rischio di credito è relativo alla concessione di prestiti a persone fisiche, società, banche o enti pubblici. Tale rischio esiste anche in attività diverse dai finanziamenti, quali i titoli, i conti interbancari e le attività fuori bilancio. Il rischio di credito può comprendere anche il rischio paese, il rischio di trasferimento ed il rischio di regolamento.
- **Rischio di cambio:** è il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

---

<sup>3</sup> Si veda a tale proposito il Principio di Revisione sulla Continuità Aziendale.

- Rischio di posizione: è il rischio di posizione su titoli di debito e di capitale. Deriva dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla solvibilità dell'ente emittente.
  - Rischio di controparte: è il rischio che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali.
  - Rischio di concentrazione: è il rischio di elevata esposizione nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi.
  - Rischio sulle posizioni in merci: è il rischio di perdita generata da operazioni in merci nonché da strumenti finanziari derivati su merci.
  - Rischio di tasso di interesse: è il rischio che un'oscillazione dei tassi di interesse si rifletta negativamente sulla posizione finanziaria della banca.
  - Rischio di regolamento: è il rischio che la banca esegua la propria parte di una transazione senza ricevere la contropartita dal cliente o dal debitore. Questo generalmente comporterà una perdita della banca pari all'intero capitale.
20. I rischi bancari aumentano con l'aumentare del grado di concentrazione dell'esposizione di una banca nei confronti di un unico cliente, settore, area geografica o paese. La valutazione dei rischi maggiormente rilevanti relativi ai finanziamenti ad industrie operanti in taluni settori richiede inoltre da parte della banca la conoscenza del business e delle prassi operative e di reporting di questi settori.
21. La maggior parte delle operazioni implica più di uno dei rischi identificati sopra. Inoltre, i rischi individuali possono essere tra loro correlati. Il revisore, quindi, considera le eventuali correlazioni nell'esaminare i metodi di gestione dei rischi adottati dalla Direzione della banca.
22. Le banche possono essere soggette a rischi a seconda della natura dell'assetto proprietario. Per esempio, un azionista o un gruppo di azionisti potrebbe influenzare le procedure di affidamento del credito. In una banca con un ristretto nucleo di proprietari, questi possono esercitare un'influenza significativa sulla Direzione della banca, limitandone l'indipendenza e la capacità di giudizio. Il revisore considera anche tale rischio.
23. Oltre a comprendere i fattori esterni che possono indicare un aumento del rischio, il revisore considera la natura dei rischi derivanti dalle attività bancarie. Fattori che influenzano significativamente i rischi operativi includono:
- la necessità di elaborare con accuratezza grandi volumi di operazioni in brevi periodi di tempo. Tale necessità comporta spesso l'utilizzo su larga scala di tecnologie informatiche; i rischi che ne derivano sono:
    - errore nell'eseguire correttamente e/o tempestivamente operazioni complesse;
    - errori di rilevante portata derivanti da malfunzionamenti del controllo interno;
    - perdite di dati derivanti da errori di sistema;
    - alterazioni dei dati causate da accessi al sistema non autorizzati;
    - esposizione ai rischi di mercato determinati dalla mancanza di informazioni aggiornate ed affidabili.
  - la necessità di utilizzare sistemi elettronici o altri sistemi di telecomunicazione per trasferire ingenti somme di denaro; da ciò deriva il rischio di perdite per pagamenti a controparti errate a causa di frodi o errori;
  - l'esecuzione delle operazioni da sedi diverse, con la conseguente dispersione geografica dell'elaborazione delle informazioni e dell'effettuazione dei controlli interni. Da ciò derivano:
    - il rischio che l'esposizione totale della banca a livello globale non possa essere adeguatamente calcolata né monitorata per cliente e prodotto;
    - il rischio che eventuali carenze dei controlli interni possano passare inosservate o non essere gestite a causa della separazione fisica tra la Direzione e gli operatori.
  - la necessità di monitorare e gestire elevate esposizioni che potrebbero sorgere in un breve arco di tempo. Il processo di compensazione ("clearing") delle operazioni può determinare

un significativo accumulo giornaliero di crediti e debiti, la maggior parte dei quali viene regolata entro la fine della giornata. Queste esposizioni possono sorgere da operazioni con clienti e controparti e possono includere rischi di interesse, di valuta e di mercato;

- la gestione di ingenti volumi di moneta, compresi contanti, strumenti negoziabili e saldi trasferibili, con il conseguente rischio di perdite per furto o azione fraudolenta da parte del personale o di terzi;
- l'intrinseca volatilità e complessità dell'ambiente in cui le banche operano, che espone al rischio di inadeguatezza delle strategie di "risk management" o di trattamento contabile in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

24. Data la natura delle loro attività, le banche sono facili obiettivi per coloro che svolgono attività di riciclaggio del denaro. Le "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 prevedono, in particolare per le banche, quanto segue: "Nello svolgimento dei propri compiti è possibile che la funzione di revisione interna, anche se affidata a collaboratori esterni, e il Collegio Sindacale rilevino operazioni che, per caratteristiche economico-finanziarie, manifestano profili di anomalia. In tali ipotesi devono essere raccolte le informazioni rilevanti, anche avvalendosi delle strutture operative dell'intermediario, e deve essere effettuata una prima valutazione sulla natura di tale operatività, procedendo, ove del caso, a trasmettere un'adeguata informativa al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio. In ogni caso, l'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su base documentale".

La revisione contabile del bilancio non è pianificata per l'individuazione delle operazioni sospette. Tuttavia, qualora il revisore nello svolgimento delle proprie attività, rilevasse delle operazioni anomale dovrà segnalarle al Collegio Sindacale.

Il revisore inoltre terrà conto delle indicazioni riportate nel Documento n. 250 "Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti".

#### **Comprensione del processo di risk management**

25. Ai fini della gestione dei rischi di business e finanziari la Direzione sviluppa controlli ed utilizza indicatori della performance. Il Collegio Sindacale valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento della funzione di revisione interna ed al sistema informativo-contabile. In una banca un efficace sistema di gestione del rischio necessita in genere delle seguenti condizioni:

– **La supervisione e il coinvolgimento della Direzione nel processo di controllo**

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a stabilire all'interno della banca una cultura che enfatizzi l'impegno rispetto ai controlli interni e al mantenimento di elevati standard etici e spesso crea dei comitati allo scopo di realizzare un efficace coordinamento di tali funzioni. L'Alta Direzione ha la responsabilità di implementare le strategie e le politiche definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché di assicurare la definizione ed il mantenimento di un efficace sistema dei controlli interni. La Direzione deve approvare delle procedure scritte di "risk management". Tali procedure devono essere in linea con le strategie aziendali, la solidità del capitale, l'esperienza della Direzione, i requisiti di legge ed il rischio connesso deve essere ad un livello accettabile.

– **Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi**

I rischi che possono avere un impatto significativo sul raggiungimento degli obiettivi aziendali devono essere identificati, misurati e monitorati rispetto a limiti e criteri precedentemente approvati. Tale funzione può essere gestita da un'unità di "risk management" autonoma, che è anche responsabile di convalidare e sottoporre a "stress test" i modelli di "pricing" e di valutazione utilizzati dal front office e dal back office. Le banche normalmente hanno un'unità di "risk management" che controlla le attività a rischio e valuta l'efficacia dei modelli, le metodologie e le ipotesi adottate. In tali situazioni, il revisore considera se e come utilizzare il lavoro di queste unità.

– **Attività di controllo**

Una banca deve avere al suo interno un sistema di controlli appropriato in modo da gestire i propri rischi, prevedendo tra l'altro un'efficace separazione dei ruoli (specialmente tra front-



office e back-office), un'accurata rilevazione e rendicontazione delle posizioni in essere, la verifica e l'approvazione delle operazioni, la riconciliazione delle varie posizioni e dei risultati, la determinazione di limiti, la rendicontazione e l'approvazione delle eccezioni ai limiti prefissati, la sicurezza fisica e la definizione di piani di emergenza.

– **Attività di monitoraggio**

I modelli di “risk management”, i metodi ed i presupposti adottati per la valutazione e la gestione del rischio devono essere regolarmente sottoposti a verifica ed aggiornamento. Tale funzione può essere svolta da un'unità di “risk management” autonoma. La funzione di “risk management” deve essere indipendente rispetto alle funzioni sulle quali svolge la propria attività di monitoraggio.

– **Affidabilità dei sistemi informativi**

Le banche hanno necessità di sistemi informativi affidabili, che forniscano adeguate informazioni finanziarie, operative e di conformità con la normativa e che siano tempestive ed omogenee. La Direzione ha bisogno che le informazioni per la gestione dei rischi siano di facile comprensione e permettano di giudicare la mutevole natura del profilo di rischio della banca.

### **Sviluppo di un piano generale di revisione**

26. Nello sviluppare un piano generale di revisione del bilancio di una banca, il revisore pone attenzione ai seguenti aspetti:

- la complessità delle operazioni gestite dalla banca e la relativa documentazione di supporto;
- la misura in cui le attività principali (“core business”) della Banca sono svolte da aziende di servizio esterne;
- le passività potenziali e le voci fuori bilancio;
- le considerazioni di ordine normativo;
- la rilevanza dei sistemi IT;
- la valutazione attesa del rischio intrinseco e di controllo;
- l'attività svolta dal Collegio Sindacale;
- il lavoro del revisore interno;
- la definizione del rischio di revisione;
- la definizione del limite di significatività;
- le attestazioni della Direzione;
- il coinvolgimento di altri revisori;
- la localizzazione territoriale delle operazioni della banca ed il coordinamento del lavoro fra differenti team di revisori;
- l'esistenza di operazioni con parti correlate;
- considerazioni relative alla continuità aziendale.

Questi aspetti verranno affrontati nei paragrafi successivi.

### **La complessità delle operazioni**

27. Le banche solitamente svolgono un'ampia gamma di attività e ciò comporta che per il revisore può essere talora difficile comprendere pienamente le implicazioni di particolari operazioni. Ulteriori difficoltà possono essere generate anche dalla vasta dispersione geografica delle attività di una banca. Alle operazioni gestite dalle banche sottostanno operazioni complesse ed importanti, che a volte non trovano evidenza nella documentazione utilizzata per l'elaborazione e la contabilizzazione delle operazioni stesse. Da ciò emerge il rischio che non tutti gli aspetti di una operazione vengano pienamente o correttamente registrati o contabilizzati, con i conseguenti rischi di:

- perdita dovuta alla mancata implementazione di tempestive azioni correttive;
- impossibilità di appostare prontamente accantonamenti e rettifiche di valore adeguate;
- inadeguatezza ed imprecisione dell'informativa di bilancio e degli altri report.

Il revisore, nell'attività di pianificazione, prende in considerazione i suddetti elementi al fine di determinare l'estensione del lavoro di revisione e gli eventuali effetti sulla relazione di revisione.

28. Molti dei dati e delle informazioni contenuti in bilancio richiedono un iter valutativo da parte della Direzione; per esempio, nella stima delle rettifiche di valore sui crediti, degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri a fronte dei possibili oneri derivanti dalla valutazione delle garanzie e degli impegni, ecc. Tanto più alto è il livello di stima discrezionale della Direzione della banca, tanto maggiore sarà sia il rischio intrinseco sia la valutazione professionale richiesta al revisore. A questo fine si fa riferimento al Documento n. 540 "La revisione delle stime contabili".

***La misura in cui le attività principali ("core business") della Banca sono svolte da aziende di servizio esterne***

29. In linea di principio, le considerazioni da effettuare in tema di utilizzo di aziende di servizio esterne da parte delle banche sono analoghe a quelle valide per qualsiasi altra impresa. Di fatto però, le banche a volte utilizzano tali aziende di servizio per svolgere parte del loro "core business", come la tesoreria. In tali circostanze il revisore può incontrare difficoltà nel reperire sufficienti ed appropriati elementi probativi di revisione senza la cooperazione di tali aziende. Il Documento n. 402 "Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi" fornisce indicazioni sulle attività di revisione da svolgere e sulle relazioni che i revisori delle aziende di servizio forniscono alle società clienti.

***Le passività potenziali e operazioni fuori bilancio***

30. Le banche, fra l'altro, effettuano operazioni che:
- producono, singolarmente, commissioni ridotte, determinate come percentuale delle attività o delle passività sottostanti;
  - possono, sulla base di normative locali, non essere riflesse obbligatoriamente in bilancio o nella nota integrativa; oppure
  - sono registrate esclusivamente nelle voci fuori bilancio; oppure
  - possono implicare la cartolarizzazione e la vendita di attività che, laddove la normativa contabile locale lo consenta, potrebbero non figurare più nel bilancio della banca.
31. Il revisore pianifica l'esame delle fonti di reddito della banca al fine di ottenere evidenze giudicate appropriate riguardo:
- a. l'accuratezza e la completezza delle scritture contabili relative a tali operazioni;
  - b. l'esistenza di opportuni controlli atti a limitare i rischi bancari derivanti da queste operazioni;
  - c. l'adeguatezza degli accantonamenti e delle rettifiche di valore che risultassero necessarie;
  - d. l'adeguatezza della necessaria informativa di bilancio.

***Considerazioni di ordine normativo***

32. Il Comitato di Basilea ha pubblicato linee guida di vigilanza applicabili alla gestione dei rischi, ai sistemi di controllo interno, al trattamento contabile dei crediti e alla relativa informativa nonché ad altre aree dell'attività bancaria. Inoltre, il Comitato di Basilea ha emanato documenti sulla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e su altri importanti argomenti di vigilanza. Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Bank for International Settlements (BIS).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Con riferimento alle considerazioni da effettuare relativamente all'adeguatezza patrimoniale delle banche, si rinvia alle circolari Banca d'Italia relative alle "Istruzioni di vigilanza" oltre alle Direttive Europee ed a quanto previsto dal Comitato di Basilea.

33. Il revisore verifica che le informazioni esposte in bilancio siano coerenti con l'attività della banca e con le conoscenze acquisite al riguardo nell'ambito dell'attività di revisione. Generalmente, il livello e il tipo di attività che una banca è autorizzata a intraprendere dipendono dai volumi delle proprie attività e passività e dal tipo di rischio attribuito alle stesse. In tali circostanze possono verificarsi delle pressioni sulla Direzione della banca, affinché vengano riclassificate le attività e passività o che dalla descrizione di queste emerga un rischio minore rispetto a quello reale, in modo particolare nel momento in cui la banca opera ad un livello corrispondente o assai vicino al minimo di capitale richiesto.

#### **La rilevanza dei sistemi IT**

34. L'elevato volume di operazioni che devono essere elaborate dalla banca in tempi ristretti spinge solitamente le banche a fare ampio uso di sistemi informativi, di strumenti di gestione elettronica dei trasferimenti di fondi e di altri sistemi di telecomunicazione.

Le problematiche di controllo dei sistemi IT sono simili a quelle delle aziende non bancarie che li utilizzano. Tuttavia, per il revisore di una banca, gli aspetti che diventano di particolare importanza sono:

- l'utilizzo dell'IT per calcolare e contabilizzare gli interessi attivi e passivi della banca, che solitamente rappresentano due delle più importanti componenti del conto economico della banca stessa;
- l'utilizzo dell'IT e di sistemi di telecomunicazione per determinare le posizioni legate alla compravendita di valute e titoli, nonché per calcolare e registrare gli utili e le perdite relative a tali operazioni;
- l'elevata, e in alcuni casi quasi totale, dipendenza dai dati prodotti dall'IT, i quali rappresentano solitamente l'unica fonte prontamente accessibile per ottenere informazioni dettagliate ed aggiornate sulle attività e le passività della banca, quali per esempio i saldi dei depositi e dei finanziamenti a clienti;
- l'uso di complessi modelli valutativi integrati nei sistemi IT;
- i modelli utilizzati per la valutazione delle attività e le relative informazioni sono spesso conservati su fogli elettronici preparati da singoli utenti su personal computer non collegati al sistema centrale di IT della banca e, quindi, non soggetti agli stessi controlli a cui sono sottoposte le applicazioni IT;
- l'uso di sistemi informativi differenti genera il rischio di perdita di elementi utili ai fini della revisione e il rischio di incompatibilità tra sistemi informativi differenti.

I sistemi di trasferimento elettronico vengono solitamente utilizzati dalle banche per i trasferimenti interni tra le filiali e tra ATM (automated teller machines) e gli archivi centrali di contabilità, e per quelli esterni tra la banca e le altre istituzioni finanziarie, ad esempio, attraverso la rete SWIFT e anche tra la banca e i suoi clienti attraverso Internet o altri mezzi di commercio elettronico.

35. Il revisore acquisisce una conoscenza dei fondamentali sistemi IT e di telecomunicazione nonché dei relativi collegamenti. Il revisore collega tale conoscenza a quella relativa ai principali processi aziendali o amministrativi contabili, al fine di individuare i fattori di rischio dell'organizzazione e, di conseguenza, i rischi della revisione. E' importante, inoltre, identificare il grado di utilizzo di applicazioni sviluppate internamente e/o di sistemi integrati, i quali hanno un effetto diretto sull'approccio di revisione; infatti, se i sistemi sono prodotti internamente il revisore si concentra con maggiore attenzione sulle procedure di modifica di questi programmi.

36. Se l'ambiente IT è caratterizzato da una dispersione fisica, il revisore acquisisce la conoscenza dei luoghi in cui sono posizionati gli applicativi fondamentali del sistema IT. Se la rete informatica aziendale è estesa a più paesi, potrebbero risultare applicabili delle leggi specifiche sull'elaborazione dei dati a livello internazionale. In tale situazione, le procedure eseguite sul sistema di controllo degli accessi, e delle relative violazioni, diventa una parte importante del lavoro di revisione.

37. L'adozione di sistemi di commercio elettronico cambia significativamente il modo in cui la banca gestisce le proprie attività. Il commercio elettronico presenta, infatti, nuovi aspetti di rischio e altre caratteristiche di cui il revisore tiene conto. A titolo esemplificativo, il revisore considera:
- il rischio di business che la strategia di e-commerce della banca presenta;
  - il rischio intrinseco nella tecnologia che la banca ha scelto per sviluppare la propria strategia di e-commerce;
  - la risposta della direzione ai rischi identificati, incluse le considerazioni riguardo al controllo:
    - la conformità alla normativa vigente per le operazioni con l'estero;
    - la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi via Internet;
    - la completezza, accuratezza, tempestività e autorizzazione delle operazioni effettuate via Internet e registrate nel sistema contabile della banca;
  - il livello di competenza nell'IT e nel commercio elettronico del revisore e dei suoi assistenti.
38. Un'azienda può affidare in gestione a terzi ("outsourcing") il sistema informativo o di trasferimento elettronico di fondi o altre attività. Il revisore acquisisce informazioni sui servizi affidati a terzi e sul sistema di controlli interni operanti all'interno della banca committente e del fornitore di tali servizi, al fine di determinare la natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di validità da svolgere. Il Documento n.402 fornisce ulteriori indicazioni su tale argomento.

#### ***La valutazione attesa del rischio intrinseco e di controllo***

39. La natura delle operazioni bancarie è tale che il revisore può non essere in grado di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile attraverso l'effettuazione delle sole procedure di validità. Ciò a causa dei seguenti fattori:
- l'ampio uso dei sistemi di IT e di gestione elettronica delle operazioni, che implica che la maggior parte della documentazione ai fini della revisione è disponibile esclusivamente in formato elettronico ed è prodotta dalla società proprietaria del sistema di IT;
  - l'alto volume delle operazioni bancarie può rendere impraticabile basare l'attività di revisione esclusivamente su procedure di validità;
  - la dispersione geografica delle operazioni bancarie, che rende estremamente difficile il raggiungimento di una copertura considerata sufficiente nelle procedure di validità a campione;
  - la difficoltà di predisporre procedure di validità efficaci per le operazioni complesse di negoziazione.

In molte circostanze il revisore non è in grado di ridurre il rischio ad un livello accettabile, a meno che la Direzione non abbia istituito un sistema di controllo interno tale da permettere al revisore di valutare il rischio intrinseco e di controllo ad un livello non elevato. Il revisore ottiene sufficienti ed appropriati elementi probativi per supportare la valutazione di tali rischi. Si rimanda ai paragrafi 50-63 per un esame più approfondito sul controllo interno.

#### ***Rapporti con il Collegio Sindacale***

40. I rapporti tra il Collegio Sindacale e il revisore contabile di una banca si caratterizzano per le particolarità normative del settore. In tale ottica, è necessario considerare le funzioni attribuite al Collegio Sindacale dalla Legge Bancaria e dalla normativa emessa dalla Banca d'Italia, soprattutto in tema di vigilanza sul sistema di controllo interno della banca, nonché, ove applicabili, le disposizioni di legge contenute nel T.U.F. (D.Lgs. n.58/1998 ). Nelle banche al Consiglio di Amministrazione è attribuita la responsabilità primaria dell'istituzione del sistema di controllo interno con l'obbligo di assicurarsi che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno siano periodicamente valutati (vedi paragrafi 50 e 51).

Al Collegio Sindacale è attribuita la funzione di vigilanza sul sistema di controllo interno che consiste nella sorveglianza sul suo corretto funzionamento, nonché nella verifica e nella valutazione del suo grado di efficacia e di adeguatezza.

Conseguentemente il revisore contabile, nell'ambito della propria attività di pianificazione della revisione, ottiene informazioni sul grado di efficacia e di adeguatezza del sistema di controllo interno della banca tramite colloqui con il Collegio Sindacale.

Nel corso di tale fase di pianificazione è necessario:

- che il revisore consideri l'effetto di eventuali anomalie o irregolarità di cui il Collegio Sindacale sia a conoscenza;
- che il revisore sia informato delle eventuali comunicazioni inviate dal Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione della banca e/o alle autorità di vigilanza, nonché delle comunicazioni delle autorità di vigilanza di cui il Collegio Sindacale sia a conoscenza sempre che riguardino materie rilevanti per lo svolgimento dei controlli contabili.

In occasione delle successive fasi della revisione sul bilancio il revisore ottiene dal Collegio Sindacale:

- un aggiornamento delle informazioni ricevute durante la fase di pianificazione del lavoro;
- gli esiti dell'attività di controllo svolta in corso d'anno in particolare per i compiti assegnati a tale organo dalla normativa bancaria (ad esempio, sull'adeguatezza delle procedure di controllo riguardanti le segnalazioni di vigilanza, sull'andamento dei crediti, sulla normativa antiriciclaggio, ecc.);
- informazioni circa le eventuali denunce di fatti censurabili;
- informazioni circa l'attività svolta dal Collegio Sindacale relativa a specifici eventi od operazioni che possano avere impatto significativo sul bilancio (ad esempio, sulle operazioni atipiche e/o inusuali comprese quelle con parti correlate, sugli eventi successivi, ecc.).

A sua volta il revisore porta a conoscenza del Collegio Sindacale gli aspetti emersi nel corso della revisione che ritiene significativi ai fini dell'attività dell'organo di controllo. Il revisore inoltre fornisce al Collegio Sindacale le informazioni, da questo richieste, attinenti alla propria attività di controllo contabile. Per quanto riguarda le modalità di scambio delle informazioni si rimanda al Documento n. 260 "Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance".

### ***La funzione di revisione interna***

41. L'attività di revisione interna nelle banche deve essere svolta da una funzione indipendente volta da un lato a controllare, anche con verifiche in loco, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione della Direzione e degli altri eventuali organi preposti i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure. I compiti e le responsabilità della revisione interna sono definiti dal Consiglio di Amministrazione e tengono conto delle caratteristiche del complessivo apparato dei controlli, delle dimensioni, della rete territoriale, delle specificità operative della banca. La revisione interna non deve dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, deve essere dotata di personale qualitativamente adeguato ai compiti da svolgere e deve avere accesso a tutte le attività della banca. Tuttavia, nell'esercizio della propria funzione generalmente il revisore interno esamina il sistema contabile e il relativo sistema di controllo interno, ne controlla l'efficacia e suggerisce eventuali miglioramenti. Usualmente effettua anche un esame degli strumenti utilizzati per identificare, valutare e registrare i dati operativi e finanziari e svolge analisi specifiche anche attraverso l'esecuzione di test dettagliati su transazioni, saldi e procedure.

Il revisore valuterà la possibilità di utilizzare il lavoro del revisore interno dopo aver svolto un esame dell'attività dello stesso. Il Documento n. 610 "L'utilizzo del lavoro di revisione interna" fornisce ulteriori indicazioni su tale argomento.

La revisione interna controlla l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile. Inoltre la revisione interna deve controllare le procedure che garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati,

restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a individui non autorizzati e prevedendo che tutte le violazioni vengano evidenziate.

#### ***La definizione del limite di significatività***

42. Oltre a quanto definito nel Documento n. 320 "Il concetto di significatività nella revisione " nel definire il livello di significatività il revisore prende in considerazione i seguenti aspetti:

- a causa dell'elevato rapporto di indebitamento, errori relativamente piccoli possono avere comunque un impatto significativo sul conto economico e sul patrimonio netto, anche quando l'effetto sul totale dell'attivo non è rilevante;
- l'utile delle banche è relativamente basso se comparato al totale delle attività e passività e alle voci fuori bilancio. Perciò, gli errori che si riferiscono alle attività, passività e alle voci fuori bilancio possono essere meno significativi di quelli che si riferiscono a poste del conto economico;
- le banche sono spesso soggette a norme che impongono, per esempio, il mantenimento di un livello minimo di patrimonializzazione. Una violazione di questi principi può mettere in discussione il rispetto da parte degli amministratori del principio della continuità aziendale. Quindi, il revisore stabilisce livelli di rilevanza adeguati all'identificazione di tali fattispecie;
- l'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale spesso dipende dalla reputazione della banca, che deve essere vista come un sano istituto finanziario, e dai provvedimenti delle autorità di vigilanza. A causa di ciò, le operazioni con parti correlate e altre questioni che potrebbero non essere significative per altre imprese, possono diventare significative per il bilancio della banca, se possono influenzare la sua reputazione e le azioni delle autorità di vigilanza.

#### ***Le attestazioni della Direzione***

43. Nell'ambito della revisione di una banca, le attestazioni della Direzione sono rilevanti in quanto aiutano il revisore a stabilire se le informazioni e gli elementi probativi ottenuti sono completi ai fini del lavoro, in particolare per le voci fuori bilancio<sup>5</sup>. Spesso il revisore deve ottenere anche delle attestazioni della Direzione relativamente a significativi cambiamenti delle attività della banca e del suo profilo di rischio. Inoltre, il revisore può identificare aree dell'attività bancaria per la revisione delle quali sono opportune delle specifiche attestazioni della Direzione come, ad esempio, le rettifiche di valore sui crediti e la completezza della corrispondenza con gli organi di vigilanza messa a disposizione del revisore. Il Documento n. 580 "Le attestazioni della Direzione" fornisce indicazioni sull'utilizzo delle attestazioni quali elementi probativi nell'attività di revisione, sulla loro valutazione e documentazione e sulle circostanze in cui tali attestazioni devono essere rilasciate in forma scritta.

#### ***Il coinvolgimento di altri revisori***

44. A causa della dispersione geografica delle filiali o dipendenze di alcune banche, il revisore si troverà spesso nella necessità di avvalersi del lavoro di altri revisori. A questo fine si potrà far riferimento ad altri uffici della società di revisione o ad altre società di revisione situate in loco. Il Documento n. 600 "L'utilizzo del lavoro di altri revisori" fornisce i principi da seguire in tali situazioni.

#### ***La localizzazione territoriale delle operazioni della banca ed il coordinamento del lavoro fra differenti team di revisori***

45. Data la dimensione e la dispersione geografica della maggior parte delle banche, il coordinamento del lavoro da eseguire diviene importante per l'efficienza e l'efficacia della revisione. Il coordinamento prende in considerazione i seguenti fattori:

- il lavoro che verrà eseguito da:
  - personale esperto;

---

<sup>5</sup> Si segnala che in alcuni paesi la normativa contabile non prevede l'inserimento delle voci fuori bilancio nello schema di bilancio.

- assistenti;
  - altri uffici della società di revisione;
  - altre società di revisione.
- livello pianificato di utilizzo del lavoro dei revisori interni;
  - le scadenze prefissate per la presentazione delle relazioni agli azionisti e agli organi di controllo;
  - ogni particolare analisi e documentazione che deve essere fornita dalla Direzione della banca.
46. Un adeguato coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle attività di revisione si può ottenere attraverso regolari incontri sullo stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, dato il numero di persone e di sedi coinvolte, usualmente per il revisore è più efficace comunicare per iscritto l'intero piano di revisione, o le parti più rilevanti. Nel presentare le esigenze del lavoro, il revisore inserisce anche delle puntualizzazioni sui seguenti aspetti:
- i bilanci e gli altri documenti che devono essere sottoposti a revisione (e, quando necessario, la natura dell'incarico di revisione);
  - eventuali dettagli di informativa richiesti dal revisore, quali, per esempio, le informazioni su specifici finanziamenti, la composizione del portafoglio, istruzioni sul lavoro da svolgersi (specialmente nelle aree di rischio indicate ai paragrafi 22-26, giudicate di particolare importanza per la banca) o sui risultati del lavoro di revisione, eventuali argomenti da segnalare alla Direzione sul sistema contabile e il relativo sistema di controllo interno, gli aspetti significativi di ordine normativo e, se rilevante, lo schema delle relazioni richieste;
  - la revisione deve essere svolta nel rispetto dei principi di revisione che dovranno essere adottati;
  - i principi contabili di riferimento, da applicare nella redazione del bilancio e della relativa informativa;
  - l'esigenza di eventuali relazioni di revisione infrannuali e relative scadenze;
  - le persone di riferimento della società oggetto di revisione;
  - eventuali aspetti significativi, di cui il revisore locale dovrebbe essere a conoscenza, legati a questioni normative, di controllo interno e di natura contabile o di revisione.

#### ***Operazioni con parti correlate***

47. Nel corso del proprio lavoro, il revisore pone attenzione alle operazioni tra parti tra loro correlate, specialmente nell'area crediti, titoli e partecipazioni. Gli elementi acquisiti nel corso della fase di pianificazione, con l'obiettivo di acquisire approfondite informazioni sulla banca e sul settore bancario, possono risultare utili nell'identificazione delle parti correlate<sup>6</sup>.

#### ***Considerazioni sulla continuità aziendale***

48. Oltre alle ipotesi indicate nel Principio di Revisione n. 21, possono considerarsi come fonte di incertezza circa la continuità aziendale i seguenti eventi o condizioni:

- risultati o previsioni che indicano un significativo decremento di redditività, in particolar modo se la banca opera con i livelli minimi di capitale e/o liquidità richiesti;
- tassi di interesse pagati sul mercato interbancario dei depositi più alti rispetto ai tassi di mercato. Questo può significare che la banca è considerata ad alto rischio;
- significativo decremento dei depositi interbancari e delle altre forme di provvista a breve sul mercato finanziario. Tale aspetto può indicare una sfiducia degli altri operatori del mercato nei confronti della banca;
- azioni intraprese o considerate dalle autorità di vigilanza che possono riflettersi sulla continuità aziendale della banca;
- incremento dei debiti verso la banca centrale, che può significare una difficoltà ad ottenere liquidità dalle normali fonti di mercato;

---

<sup>6</sup> La CONSOB con comunicazione n. DEM/2064231 del 30/9/2002 ha individuato la nozione di parti correlate.

- alta concentrazione dell'esposizione nei confronti di alcuni finanziatori o fonti di provvista.
49. Oltre alle procedure riportate nel Principio di Revisione n. 21 possono essere considerate rilevanti le seguenti attività di revisione:
- richiesta di esame della corrispondenza con le autorità di vigilanza, avente ad oggetto aspetti attinenti alla continuità aziendale;
  - esame delle relazioni finali emanate dalle autorità di vigilanza a seguito di una loro ispezione, per gli eventuali aspetti attinenti alla continuità aziendale.

## **IL CONTROLLO INTERNO**

### **Introduzione**

50. Le linee guida cui deve conformarsi il sistema di controllo interno di una banca sono indicate dalla circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229. Ulteriori indicazioni in materia di controllo interno sono fornite dal "Framework for internal control system in banking organisation" emesso dal Comitato di Basilea e, per gli aspetti specifici, dal documento "Principio di revisione degli intermediari finanziari" emesso dalla Consob con comunicazione n. DEM/1058048 del 27 luglio 2001.

51. La responsabilità per l'istituzione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno spetta alla Direzione mentre la sorveglianza sul suo corretto funzionamento, nonché la verifica e la valutazione del grado di efficacia e di adeguatezza, spetta al Collegio Sindacale ed alla funzione di revisione interna mediante l'impiego di funzioni aziendali all'uopo delegate. Si vedano in proposito, oltre ai documenti citati nel paragrafo precedente, anche il "Codice di autodisciplina", i "Principi di comportamento del Collegio Sindacale", il "Testo Unico della Finanza", il "Testo Unico Bancario" ed il regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1999.

Il revisore acquisisce una comprensione dei sistemi contabile e di controllo interno, ivi compresa la funzione di revisione interna, al fine di pianificare e sviluppare un approccio di revisione efficace. Dopo aver acquisito tali conoscenze, il revisore valuta il rischio intrinseco e di controllo in modo da stabilire il grado di rischio di individuazione accettabile rispetto alle asserzioni di bilancio ed al fine di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità da effettuare.

Quando il revisore valuta il rischio di controllo non elevato, le procedure di validità dei saldi di bilancio sono di solito meno estese rispetto a quanto richiesto in altre circostanze e possono differire anche nella natura e nella tempistica.

### **Identificazione, documentazione e verifica delle procedure di controllo**

52. Secondo il Documento n. 400 "La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno" i controlli interni relativi al sistema contabile devono mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- che tutte le operazioni effettuate siano autorizzate, a livello generale o specifico, dai dirigenti responsabili;
- che tutte le operazioni siano registrate tempestivamente e per il loro corretto ammontare, nei conti appropriati e nel periodo contabile di competenza al fine di permettere la redazione del bilancio nel rispetto del quadro di riferimento normativo applicabile;
- che l'accesso ai beni aziendali e alle relative registrazioni sia limitato tramite un sistema di autorizzazioni;
- che le attività contabilizzate siano confrontate con quelle esistenti ad intervalli di tempo ragionevoli e che appropriate azioni siano intraprese relativamente alle differenze riscontrate.

Le considerazioni del revisore in relazione ad ognuno di questi obiettivi sono discusse nei paragrafi che seguono.

Nel caso delle banche, un ulteriore obiettivo del controllo interno è quello di assicurare che la banca adempia adeguatamente alle proprie responsabilità fiduciarie e regolamentari derivanti



dalla propria attività di depositaria. Il revisore non ha responsabilità nel prendere in considerazione il raggiungimento di tali obiettivi, se non nei limiti in cui un'eventuale mancanza nell'adempiere a tali responsabilità potrebbe rendere significativamente inattendibili i bilanci.

***Tutte le operazioni effettuate sono autorizzate, a livello generale o specifico, dai dirigenti responsabili***

53. La responsabilità generale del sistema di controllo interno di una banca è in capo alla Direzione, che si avvale delle funzioni aziendali nella conduzione delle operazioni della banca. Tuttavia, date le grosse dimensioni e la dispersione delle attività di una banca, le funzioni decisionali devono essere necessariamente decentralizzate e il potere di impegnare la banca in operazioni significative è solitamente diffuso e delegato ai vari livelli direzionali e di staff.

Tale dispersione ed utilizzo di deleghe quasi sempre si trova nelle strutture di concessione finanziamenti, tesoreria e trasferimento fondi. Questa peculiarità delle operazioni bancarie crea la necessità di un sistema strutturato di deleghe dei poteri, che deve portare ad un'identificazione formale e debitamente documentata:

- dei dipendenti che possono autorizzare operazioni specifiche;
- delle procedure da seguire nel concedere le autorizzazioni;
- degli importi massimi autorizzabili da parte di singoli dipendenti e/o livelli funzionali, ed ogni altro eventuale obbligo relativo ad autorizzazioni congiunte.

Coloro cui spetta la responsabilità devono assicurare che esistano appropriate procedure per monitorare il livello delle esposizioni. Tali procedure portano solitamente a calcolare l'esposizione totale, non solo a livello di singola attività, ma anche trasversalmente alle varie attività, uffici e filiali della banca.

54. Per il revisore è rilevante esaminare i controlli sulle autorizzazioni per considerare se una determinata operazione oggetto della sua verifica è stata effettuata in conformità alle politiche aziendali e, per esempio, nel caso della funzione di concessione finanziamenti, se è stata sottoposta ad adeguate procedure di valutazione del rischio di credito prima dell'erogazione dei fondi. Generalmente il revisore verifica che esistano limiti di esposizione per vari tipi di operazione. Quando effettua le verifiche di conformità, il revisore si assicura inoltre che il rispetto dei limiti venga monitorato e che le posizioni eccedenti tali limiti siano prontamente rese note al responsabile di riferimento.

55. Ai fini della revisione, il corretto funzionamento dei controlli sulle autorizzazioni di una banca diviene particolarmente importante nel caso di operazioni effettuate in prossimità della data di chiusura del bilancio, in quanto le operazioni potrebbero non essere complete o potrebbero mancare elementi probativi a supporto della definizione del valore dell'attività acquisita o della passività sostenuta.

***Tutte le operazioni e gli altri fatti di gestione sono registrati tempestivamente e per il loro corretto ammontare, nei conti appropriati e nel periodo contabile di competenza al fine di permettere la redazione del bilancio nel rispetto del quadro di riferimento normativo applicabile***

56. Nel considerare i controlli interni posti in essere dalla Direzione per assicurare che tutte le operazioni e gli altri eventi siano correttamente contabilizzati, il revisore tiene conto di una serie di fattori particolarmente importanti nel contesto bancario, quali:

- le banche effettuano rilevanti volumi di operazioni che coinvolgono singolarmente o in totale ingenti importi di denaro. Di conseguenza, le procedure di quadratura e di riconciliazione della banca devono essere attivate in tempo utile per permettere l'identificazione, l'analisi e la correzione di errori e divergenze, in modo che possano essere investigate e corrette con perdite minime per la banca. Tali procedure possono essere attivate ogni ora, giorno, settimana o mese a seconda dei volumi e della natura delle operazioni, del livello di rischio e del tempo di regolamento delle stesse. La finalità di queste riconciliazioni è spesso quella di assicurare la completezza dell'esecuzione delle

- operazioni effettuate utilizzando complessi ed integrati sistemi informatici. Le stesse riconciliazioni normalmente vengono generate dai sistemi medesimi;
- molte delle operazioni poste in essere dalle banche sono soggette a norme contabili particolari. Pertanto sono necessarie procedure di controllo per assicurare l'applicazione di queste norme nella predisposizione dei dati ai fini gestionali e di reporting esterno. Sono un esempio di tali procedure quelle che portano ad una rivalutazione degli impegni di acquisto e vendita di titoli e valuta estera ai prezzi di mercato, al fine di assicurare la contabilizzazione di tutti gli utili e le perdite non realizzati;
  - le banche sviluppano continuamente nuovi prodotti e servizi finanziari. Il revisore considera se le procedure contabili ed i relativi controlli interni vengano sottoposti alle necessarie procedure di aggiornamento;
  - i saldi giornalieri possono essere indicativi del volume delle operazioni elaborate dai sistemi informativi o dell'esposizione finanziaria massima raggiunta nel corso del giorno lavorativo. Ciò assume particolare rilevanza nell'esecuzione e nell'elaborazione di operazioni in valuta estera e titoli. La considerazione del revisore sul sistema di controllo tiene conto della sua capacità di assicurare il monitoraggio anche nei periodi di massimi volumi di scambio o di esposizione finanziaria;
  - la maggior parte delle operazioni di una banca devono essere rilevate in modo da poter essere verificate sia internamente che dai clienti e dalle controparti. Il livello di dettaglio da utilizzare per la rilevazione delle singole operazioni deve permettere alla Direzione della banca, alle controparti coinvolte e ai clienti di verificare l'accuratezza degli importi e delle condizioni. Un esempio di tale controllo è la verifica continua degli ordini di operazioni in valuta tramite personale non direttamente coinvolto nella transazione che verifica l'esatta corrispondenza tra ordini e conferme pervenute dalle controparti.

57. L'utilizzo esteso di sistemi IT e EFT ha un impatto significativo sul modo in cui il revisore valuta il sistema contabile della banca ed i relativi controlli interni. Il Documento n. 400 "La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno" e il Documento n. 401 "La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi" forniscono delle linee guida sugli aspetti della valutazione relativi ai sistemi informativi aziendali. Le procedure di revisione prevedono la valutazione di quei controlli che influenzano lo sviluppo e le modifiche del sistema, l'accesso al sistema e l'imputazione dei dati, la sicurezza della rete e la pianificazione delle emergenze. Le stesse considerazioni vanno fatte nei confronti dei sistemi elettronici per la gestione dei trasferimenti (EFT) utilizzati all'interno della banca. Se i sistemi EFT sono esterni alla banca, il revisore deve fare maggiore attenzione alla valutazione dell'integrità dei controlli eseguiti dalle funzioni preposte prima dell'operazione e delle procedure di conferma e riconciliazione successivamente eseguite. Le relazioni dei revisori delle società che hanno in outsourcing tali servizi possono essere utilizzate in tal caso e il Documento n. 402 "Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi" fornisce una guida in merito alla valutazione di tali relazioni da parte dei revisori.

***L'accesso ai beni aziendali e alle relative registrazioni è limitato tramite un sistema di autorizzazioni***

58. Le attività di una banca sono spesso facilmente trasferibili, sono di elevato valore e di natura tale per cui non possono essere salvaguardate unicamente con procedure di controllo dell'esistenza fisica. Al fine di assicurare che l'accesso alle attività sia consentito unicamente rispettando l'autorizzazione della Direzione, una banca adotta solitamente i seguenti controlli:

- password e sistemi di accesso congiunto per limitare l'accesso ai sistemi IT e EFT al solo personale autorizzato;
- la separazione delle funzioni di contabilizzazione e di custodia (che comprendono l'utilizzo di report di conferma delle operazioni generate elettronicamente che sono disponibili immediatamente ed esclusivamente per il dipendente incaricato delle funzioni di archiviazione dei dati);

- frequenti conferme dalle controparti e la riconciliazione delle posizioni da parte di personale indipendente.

59. Il revisore considera se ciascuno dei controlli indicati nel paragrafo precedente funzioni efficacemente. Tuttavia, data la rilevanza e la possibilità di trasferimento degli importi in questione, il revisore normalmente rivede le procedure di conferma e riconciliazione che vengono eseguite ai fini della preparazione del bilancio di fine esercizio e può effettuare direttamente procedure di conferma.

***Le attività contabilizzate sono confrontate con quelle esistenti ad intervalli di tempo ragionevoli e appropriate azioni sono intraprese relativamente alle differenze riscontrate***

60. L'elevato importo delle attività gestite dalle banche, i volumi delle operazioni eseguite, la potenziale variabilità del valore delle attività dovuta alle fluttuazioni dei prezzi di mercato e l'importanza di mantenere con continuità i controlli di accesso e di autorizzazione richiedono da parte della banca l'esecuzione di frequenti operazioni di riconciliazione. Ciò per una banca è particolarmente importante per:

- l'attivo negoziabile, rappresentato da contanti, titoli al portatore e l'attivo in forma di depositi o posizioni di titoli presso altre istituzioni, quando la mancata identificazione in tempi rapidi (anche quotidianamente se si tratta di operazioni sul mercato monetario) di errori e discrepanze può portare ad una perdita irrecuperabile. Le procedure di riconciliazione utilizzate per soddisfare questi obiettivi di controllo si basano solitamente sulle conferme dalle controparti e sulla conta fisica, ove applicabile;
- l'attivo il cui valore è determinato con riferimento a modelli valutativi o ai prezzi di mercato, come per esempio i titoli e i contratti in valuta estera;
- i beni detenuti per conto dei clienti.

61. Nel redigere la parte del piano di revisione riferita alla valutazione dell'efficacia dei controlli della banca sulle riconciliazioni, il revisore considera i seguenti fattori:

- a causa dell'elevato numero di voci da riconciliare e la necessità di frequenti riconciliazioni:
  - la pianificazione della revisione si indirizzerà principalmente alla documentazione, verifica e valutazione dei controlli della banca sulle riconciliazioni;
  - poiché lo stesso vale per il revisore interno, ne consegue che il revisore normalmente si avvale del lavoro dello stesso.
- poiché l'effetto delle riconciliazioni è cumulativo, l'analisi dei controlli sulla maggior parte delle riconciliazioni potrà essere effettuata a fine anno, presupponendo che vengano preparate a quella data, e in tempo utile perché il revisore le possa utilizzare e possa sincerarsi della efficacia delle procedure di controllo;
- nell'esaminare i controlli per una riconciliazione, il revisore considera se vi siano state voci in riconciliazione trasferite ad altri conti non sottoposti a contemporanei controlli di riconciliazione ed analisi.

**Limitazioni intrinseche del controllo interno**

62. Il Documento n. 400 descrive le procedure di revisione da eseguire per identificare, documentare e verificare i controlli interni. Nell'eseguire le stesse, il revisore è consapevole del limite intrinseco del controllo interno. Il grado di valutazione del rischio intrinseco e di controllo non potrà mai essere così basso da eliminare la necessità, per il revisore, di effettuare procedure di validità. A prescindere dalla valutazione del grado di rischio intrinseco e di controllo, il revisore non può esimersi dallo svolgere alcune procedure di validità considerando anche la significatività dei saldi di bilancio e le tipologie di transazioni.

**Valutazione dell'influenza dei fattori ambientali**

63. Nel considerare l'efficacia di specifiche procedure di controllo, il revisore tiene conto dell'ambiente in cui il controllo interno opera. Tra i fattori da considerare vi sono:

- la struttura organizzativa della banca e il modo in cui provvede a delegare i poteri e le responsabilità;
- la qualità della supervisione da parte della Direzione;
- l'estensione e l'efficacia della funzione di revisione interna;
- l'estensione e l'efficacia del sistema di "risk management" e di "compliance system";
- la capacità, la competenza e l'integrità del personale chiave;
- la natura e l'estensione delle ispezioni da parte delle autorità di vigilanza.

## **PROCEDURE DI VALIDITÀ**

### **Introduzione**

64. A seguito della valutazione del grado dei rischi intrinseco e di controllo, il revisore stabilisce la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità da svolgere sui singoli conti di bilancio e sulle differenti classi di operazioni.

Nel pianificare queste procedure di validità, il revisore considera i rischi e i fattori che la banca ha tenuto presente nella definizione dei sistemi di controllo interno. Inoltre, il revisore presta attenzione ad alcuni aspetti di rilievo descritti nei paragrafi successivi.

65. Il Documento n. 500 "Gli elementi probativi della revisione" elenca le asserzioni insite nelle voci di bilancio quali: l'esistenza, diritti e obblighi, la manifestazione, la completezza, la valutazione, la misurazione e la presentazione ed informativa.

Le verifiche sulle asserzioni della completezza sono particolarmente importanti nella revisione del bilancio della banca con specifico riferimento alle passività, garanzie ed impegni. La peculiare attività bancaria consente la creazione e l'estinzione, in tempi brevissimi, di ingenti attività e passività, non correlate ad elementi fisici, che, ove non rilevate e individuate dai sistemi contabili e di controllo interno, potrebbero essere ignorate. In tale contesto, l'affidabilità dei sistemi di controllo interno e le conferme dai terzi assumono particolare rilevanza.

### **Procedure di revisione**

66. Per verificare le asserzioni sopra menzionate, il revisore può svolgere le seguenti procedure:

- ispezioni;
- osservazioni;
- richieste di informazioni e conferme;
- verifica dei calcoli;
- procedure di analisi comparativa.

Nello svolgere le procedure di cui sopra, il revisore normalmente procede con il metodo campionario. Nel decidere l'estensione del campione e la data di riferimento delle verifiche, il revisore tiene conto della propria valutazione dei rischi di revisione nonché della significatività della voce oggetto di verifica, così come previsto dal Documento n. 400 e n. 530 "Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica".

Nel contesto della revisione di un bilancio bancario, le ispezioni, le richieste di informazioni e conferme, la verifica dei calcoli e le procedure di analisi comparativa richiedono una particolare attenzione; tali procedure sono descritte nei seguenti paragrafi.

### **Ispezioni**

67. Per ispezione si intende l'esame delle registrazioni, della documentazione di supporto o delle attività tangibili. L'ispezione è finalizzata ad accertare l'esistenza fisica delle attività tangibili che la banca detiene e ad acquisire la necessaria conoscenza dei termini e delle condizioni contrattuali utili per valutare la correttezza del loro trattamento contabile.

68. Esempi di aree in cui l'ispezione può essere utilizzata come procedura di revisione sono:

- titoli;
- contratti di finanziamento;
- garanzie ricevute;

- impegni contrattuali, tra cui:
  - vendite e riacquisti di attività;
  - garanzie prestate.

69. Nello svolgere le procedure d'ispezione, il revisore considera la possibilità che vi siano dei beni detenuti per conto di terzi e considera l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno che garantisca un'adeguata separazione di tali beni da quelli di proprietà della banca. Come evidenziato nel paragrafo 52, il revisore, con riferimento all'esistenza di beni di terzi, è interessato esclusivamente al fatto che il mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla banca con i terzi possa comportare errori significativi nel bilancio.

#### ***Richieste di informazioni e conferme***

70. Per richieste di informazioni si intende l'acquisizione di notizie fornite da idonei soggetti interni o esterni alla banca. Per conferme si intende l'esito delle richieste di informazioni finalizzate a verificare le registrazioni contabili. Il revisore effettua la richiesta di informazioni e ottiene conferme al fine di:

- ottenere evidenza del funzionamento dei controlli interni;
- ottenere evidenza dai clienti della banca e dalle altre controparti degli importi, dei termini e delle condizioni di alcune operazioni;
- ottenere informazioni che non sono direttamente desumibili dalle registrazioni contabili della banca.

Una banca ha importi significativi sia di attività e passività monetarie sia di impegni fuori bilancio. Le conferme esterne possono essere un metodo efficace per verificare l'esistenza e la completezza del saldo delle voci dell'attivo e del passivo esposte in bilancio. Nel decidere la natura e l'estensione delle procedure di conferma esterna, il revisore tiene conto di ogni eventuale procedura di conferma esterna effettuata dai revisori interni della banca. Tale conferma in ogni caso non può sostituire interamente la richiesta di informazioni da parte del revisore esterno. Il Documento n. 501 "Gli elementi probativi – Considerazioni aggiuntive per casi specifici" e il Documento n. 505 "Le conferme esterne" forniscono i principi di riferimento per il processo di conferma. Tuttavia nei seguenti paragrafi vengono espressamente indicate alcune deroghe ai principi stabiliti da tali documenti.

71. Alcuni esempi di aree in cui il revisore può applicare la procedura di conferma sono:

- garanzie ricevute;
- valori delle attività e passività non negoziate o negoziate solo fuori dei mercati regolamentati;
- attività, passività e operazioni di acquisto e vendita a termine, effettuate con clienti e controparti, come:
  - operazioni in essere su derivati;
  - conti correnti reciproci interbancari;
  - titoli depositati presso terzi;
  - impieghi;
  - depositi;
  - garanzie prestate;
  - lettere di credito.
- pareri dei legali interni ed esterni relativamente al contenzioso in essere.

#### ***Verifica dei calcoli***

72. Per verifica dei calcoli si intende la verifica della correttezza aritmetica delle fonti documentali e delle registrazioni contabili o lo svolgimento di autonome procedure di calcolo. Nel contesto della revisione del bilancio bancario, la verifica dei calcoli è una procedura utile per verificare l'applicazione coerente dei modelli di valutazione.

#### ***Procedure di analisi comparativa***

73. Tali procedure consistono nell'analisi di indici e trend significativi e nell'esame delle relative fluttuazioni e correlazioni che non siano coerenti con altre informazioni acquisite o si discostino dai valori attesi. Il Documento n. 520 "Le procedure di analisi comparativa" fornisce al revisore i principi di riferimento per l'utilizzo di queste tecniche di revisione.
74. Con riferimento a numerose voci di bilancio di una banca, le procedure di analisi comparativa possono risultare particolarmente efficaci per le seguenti ragioni:
- in genere due delle componenti più significative del conto economico di una banca sono gli interessi attivi e gli interessi passivi, correlati direttamente alle attività e alle passività fruttifere. Per stabilire la ragionevolezza di queste relazioni, il revisore può esaminare il livello di variazione dei ricavi e dei costi iscritti in bilancio, rispetto a quella calcolata sulla base dei saldi medi in essere e dei tassi applicati dalla banca durante l'anno. Tale esame viene solitamente effettuato per quelle tipologie di attività e passività riconducibili all'attività caratteristica della banca. Il revisore può anche considerare la ragionevolezza dei tassi applicati confrontandoli con i tassi di mercato durante l'anno, divisi per tipologie omogenee di crediti e depositi. Allo stesso modo, alcune tipologie di commissioni attive spesso sono strettamente collegate con il volume o la numerosità delle transazioni effettuate o degli impegni assunti;
  - l'esame degli indici, degli andamenti e l'analisi delle loro variazioni rispetto ai periodi precedenti, ai budget e ad analoghe informazioni di altre società simili, possono essere utili al revisore per rafforzare il risultato della verifica dell'accuratezza delle elaborazioni delle operazioni e della valutazione dei controlli interni;
  - attraverso l'uso di procedure di analisi comparativa, il revisore può identificare circostanze, quali l'anomala concentrazione del rischio in specifici settori o aree geografiche o un'esposizione a tassi d'interesse, valute e scadenze, senza un'adeguata copertura, che possono fare sorgere dubbi in merito al presupposto della continuità aziendale;
  - è possibile far riferimento alla disponibilità di informazioni statistiche e finanziarie, rese pubbliche dalle autorità di vigilanza e da altre fonti, che il revisore può utilizzare per svolgere procedure analitiche più approfondite sugli andamenti e le analisi comparative;
  - un punto di partenza utile nel considerare idonee procedure di analisi comparativa è quello di prestare attenzione a quelle informazioni, performance o indicatori di rischio che sono utilizzati dal management nel monitorare le attività della banca.

#### **Procedure specifiche su particolari saldi di bilancio**

75. I paragrafi 76-89 identificano le asserzioni che sono solitamente di maggior rilievo in relazione alle voci tipiche del bilancio di una banca. Essi inoltre, descrivono alcune considerazioni che aiutano il revisore a pianificare le procedure di validità e suggeriscono alcune tecniche che potrebbero essere utilizzate in relazione alle transazioni selezionate per le verifiche campionarie. Le procedure non rappresentano un elenco esaustivo di quelle che è possibile effettuare né un elenco minimale delle procedure da svolgere.

#### **76. Rapporti Interbancari Esistenza**

La richiesta di conferma diretta ad altre banche circa informazioni relative a dati di natura contabile ed extracontabile (tassi di interesse applicati, garanzie prestate e ricevute, titoli in deposito, impegni di acquisto e vendita a termine, operazioni in strumenti derivati, etc.) riveste un'importanza significativa ai fini della verifica dell'esistenza dei rapporti interbancari. Quando i rapporti interbancari sono caratterizzati da un volume significativo di transazioni, l'ottenimento di conferme da terzi indipendenti fornisce elementi probativi maggiormente attendibili, rispetto alle verifiche sui controlli interni, circa l'esistenza delle operazioni interbancarie e dei relativi saldi contabili. In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 505, la procedura di conferma dei rapporti interbancari può avvenire su base campionaria e con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

### **Valutazione**

Il revisore considera la recuperabilità dei depositi alla luce del merito creditizio delle banche depositarie. Le procedure di revisione da utilizzare a tal fine sono analoghe a quelle utilizzate per la revisione della valutazione dei crediti, descritte nel prosieguo del documento.

## **77. Strumenti di money market**

### **Esistenza**

Al fine di accertare l'esistenza degli strumenti di money market, il revisore considera se sia necessario ottenere una conferma scritta dalle controparti e verifica che i dati ottenuti corrispondano a quelli utilizzati dalla banca per le riconciliazioni con le proprie risultanze contabili.

In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 501, la procedura di conferma alle controparti può avvenire su base campionaria e con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

### **Misurazione**

Il revisore può verificare la correttezza del calcolo dei proventi, ad esempio, con riferimento alle operazioni di pronti contro termine, accertando che essi tengano conto sia della differenza tra il prezzo a pronti e a termine degli strumenti finanziari, sia degli interessi prodotti dagli stessi nel periodo di durata dell'operazione.

Il revisore può verificare che la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine sia conforme alle norme che disciplinano la redazione del bilancio di una banca, distinguendo, in particolare, le operazioni che prevedono l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione da quelle per le quali è prevista soltanto una facoltà di rivendita. Il revisore può svolgere delle verifiche sull'esistenza di contratti di vendita con riacquisto a termine al fine di identificare eventuali passività o perdite non registrate.

## **78. Titoli di proprietà e strumenti finanziari simili**

### **Esistenza**

Al fine di accertare l'esistenza e la proprietà dei titoli, il revisore normalmente ottiene una conferma esterna dai terzi depositari, ovvero effettua un'ispezione fisica (ove possibile), e verifica la riconciliazione dei relativi importi in giacenza o confermati da terzi con le risultanze contabili. In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 501, la procedura di inventario fisico e di conferma ai depositari ed alle controparti può avvenire su base campionaria e con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

Il revisore considera l'opportunità di verificare l'incasso dei relativi frutti come mezzo per accertare la proprietà del titolo. Il revisore valuta anche l'eventuale esistenza di vincoli sul titolo.

### **Valutazione**

Le norme che disciplinano la redazione del bilancio di una banca prevedono criteri di valutazione dei titoli differenti a seconda della destinazione deliberata dall'organo amministrativo. Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si deve fare riferimento alla normativa primaria, nonché, ove necessario per la loro più corretta interpretazione, ad altre fonti (ad esempio i Principi Contabili). In questo contesto il revisore esamina i criteri di valutazione adottati dalla banca, nonché la rappresentazione contabile e l'adeguatezza dell'informativa relativa ai titoli esposti in bilancio.

Le procedure di revisione da attivarsi dipendono dal criterio di valutazione adottato dalla banca. Nel caso di titoli valutati al costo il revisore può esaminare i relativi documenti attestanti l'avvenuto acquisto. Qualora i titoli fossero valutati con riferimento al mercato, il revisore può ottenere evidenze delle quotazioni provenienti da mercati regolamentati e non, per i quali potrebbe risultare difficile ottenere un'evidenza oggettiva a supporto del valore dei titoli. Quando anche tali mercati fossero regolamentati, il revisore dovrebbe valutare se essi abbiano una dimensione sufficiente per esprimere un valore attendibile delle quotazioni e di ogni eventuale correlata operazione di copertura che la banca avesse posto in essere. Nel caso di valutazioni basate su modelli interni, il revisore valuta l'adeguatezza del modello utilizzato

dalla banca, procedendo, se necessario, ad alcuni ricalcoli. Il revisore infine terrà conto, ove necessario, di eventuali situazioni di deterioramento della capacità di rimborso dell'emittente.

#### **Misurazione**

Il revisore può anche valutare se:

- sia ragionevole il rapporto tra i saldi medi dei titoli in portafoglio e i proventi ad essi riconducibili;
- i profitti e le perdite di importo significativo, derivanti da cessioni e valutazioni, siano contabilizzati ed esposti secondo le norme che disciplinano i criteri di redazione dei bilanci bancari.

#### **Presentazione e informativa**

Il revisore valuta se tali strumenti sono correttamente esposti in bilancio secondo le norme che disciplinano la redazione dei bilanci bancari.

### 79. **Partecipazioni**

La revisione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate di una banca, nonché delle altre partecipazioni, non si discosta da quella delle partecipazioni detenute da un'impresa non bancaria. In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 501, la procedura di inventario fisico e di conferma ai depositari può avvenire con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

### 80. **Crediti**

#### **Esistenza**

Il revisore normalmente effettua richieste di conferma esterna dell'esistenza dei crediti su base campionaria. In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 505, la procedura di conferma dei crediti verso clienti può avvenire con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

#### **Valutazione**

Il revisore, al fine di accertare la corretta valutazione dei crediti, valuta l'adeguatezza delle rettifiche di valore effettuate dalla banca.

Nello stabilire la natura, la tempistica e l'estensione del lavoro da eseguire, il revisore considera i seguenti fattori:

- la ragionevole affidabilità:
  - del sistema adottato dalla banca per la classificazione dei crediti secondo la loro qualità;
  - delle procedure previste per garantire la completezza e l'adeguatezza della documentazione;
  - delle procedure di monitoraggio dell'andamento del rapporto con la clientela e del lavoro svolto dalle funzioni di controllo interno.
- Per i finanziamenti in valuta di importo significativo:
  - le informazioni utilizzate dalla banca ai fini della definizione e monitoraggio del rischio paese ed i relativi criteri di valutazione adottati;
  - le procedure in essere per definire i limiti di esposizione per i singoli paesi.
- La composizione del portafoglio crediti, con particolare riferimento a:
  - la concentrazione di crediti erogati a specifici clienti e a parti ad essi correlate, in specifici settori commerciali ed industriali, in specifiche aree geografiche e paesi;
  - l'entità dei singoli crediti concessi (pochi prestiti di importo elevato o, viceversa, polverizzazione del portafoglio);
  - l'analisi degli andamenti del volume di crediti per principali categorie, in particolare quelle che hanno mostrato rapidi tassi di crescita, quelle con segnali di anomalia, quelle oggetto di ristrutturazione, quelle di dubbio realizzo;
  - i finanziamenti concessi a parti correlate.
- I crediti potenzialmente suscettibili di dubbio realizzo, con particolare riferimento a:
  - trend storico degli esercizi precedenti in termini di perdite e recuperi;
  - esiti degli eventuali controlli svolti dall'Autorità di Vigilanza.



- Le condizioni economiche a livello locale, nazionale ed internazionale, comprese le restrizioni sui trasferimenti in valuta, che possono influenzare il rimborso dei prestiti da parte dei debitori.

In aggiunta ai crediti di dubbio realizzo identificati dalla Direzione della banca, il revisore può considerare il ricorso ad ulteriori fonti informative, al fine di identificare eventuali ulteriori posizioni da considerare di dubbio realizzo. Tra queste ulteriori fonti possiamo indicare, a titolo esemplificativo:

- elenchi analitici predisposti dalla banca in relazione ad andamenti anomali;
- flussi di ritorno delle segnalazioni di Vigilanza;
- pubblicazioni e dati di settore circa l'andamento storico delle perdite su crediti suddivise per forma tecnica di impiego, area geografica, ecc.

#### **Presentazione e informativa**

Il revisore valuta se i crediti sono correttamente esposti in bilancio secondo le norme che disciplinano la redazione dei bilanci bancari.

### 81. **Debiti verso clienti**

#### **Esistenza**

Il revisore normalmente effettua richieste di conferma a terzi su base campionaria. In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 505, la procedura di conferma dei debiti verso clienti può avvenire con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

#### **Completezza**

Il revisore considera se effettuare procedure di analisi comparativa sui saldi medi dei debiti verso clienti e sugli interessi passivi, al fine di stabilire la ragionevolezza dei depositi e conti correnti rilevati in bilancio.

#### **Presentazione e informativa**

Il revisore valuta se i debiti verso clienti sono correttamente esposti in bilancio secondo le norme che disciplinano la redazione dei bilanci bancari.

### 82. **Partite in transito**

Il revisore accerta che le partite in transito rilevate in bilancio esistano e derivino da operazioni effettivamente avvenute e correttamente rilevate.

Il revisore analizza il sistema adottato dalla banca per assicurare la sistemazione a voce propria, in tempi ragionevoli, delle partite in transito, nonché la presentazione e l'informativa di bilancio.

### 83. **Voci del patrimonio**

L'attività di revisione delle voci inerenti il patrimonio netto contabile di una banca non si discosta da quella prevista per le imprese non bancarie. In questo contesto non ci si riferisce al patrimonio ai fini di vigilanza richiamato nelle note al bilancio.

### 84. **Garanzie e impegni**<sup>7</sup>

Il revisore, nell'ambito delle procedure di revisione sui saldi di bilancio, considera i seguenti aspetti:

- identificazione delle tipologie di operazioni che per loro natura possono generare garanzie e impegni (incluse, per esempio, le cartolarizzazioni);
- esecuzione di procedure di validità a campione per verificare la completezza delle garanzie e degli impegni registrati. Tali procedure possono comprendere, tenuto conto del rischio di revisione associato ad ogni tipo di garanzia o impegno analizzato, le richieste di conferma da terzi e l'esame dei ricavi per commissioni attive collegate al sistema delle garanzie e degli impegni;

---

<sup>7</sup> Diversi da quelli inerenti ai derivati ed agli strumenti finanziari "fuori bilancio".

- esecuzione di procedure di analisi comparativa dei volumi di garanzie e impegni registrati alla data di bilancio, sulla base dei trend storici e della conoscenza dell'effettiva operatività realizzata durante l'esercizio dalla banca;
- ottenimento di specifiche attestazioni da parte della direzione sulla completezza e corretta presentazione ed informativa relativamente alle garanzie ed agli impegni.

#### **Valutazione**

Numerose operazioni che portano alla registrazione di garanzie e impegni sono forme particolari di erogazione del credito (crediti di firma) o si basano sulla accettazione di un rischio di credito nei confronti della controparte. I rischi e gli obiettivi di revisione relativi a queste operazioni sono pertanto assimilabili, in linea di principio, a quelli sui crediti, al cui paragrafo si fa pertanto riferimento.

#### **Presentazione e informativa**

Il revisore valuta la correttezza del trattamento contabile delle garanzie e degli impegni secondo i principi contabili e di redazione dei bilanci bancari, con particolare riferimento a quelle operazioni che comportano l'eliminazione dallo stato patrimoniale della banca di elementi dell'attivo (ad esempio cartolarizzazioni).

### **85. Derivati e strumenti finanziari fuori bilancio**

La maggior parte di questi strumenti riguardano la tesoreria e le attività di negoziazione della banca e possono avere finalità di copertura.

#### **Diritti e obblighi**

Il revisore esamina la documentazione a supporto delle operazioni in oggetto al fine di accertare la corretta contabilizzazione di tutti i diritti e obblighi, quali le opzioni.

#### **Esistenza**

Il revisore normalmente effettua richieste di conferma ai terzi di saldi o operazioni in essere, selezionati dai registri delle operazioni aperte, dalle liste delle controparti, dei broker e dei mercati su cui opera la banca. In considerazione della specificità dell'attività bancaria, in deroga alle indicazioni contenute nel Documento n. 501, la procedura di conferma alle controparti può avvenire su base campionaria e con riferimento a date diverse da quella di bilancio.

#### **Completezza**

In considerazione del continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari, vi potrebbero essere delle carenze nelle procedure codificate che regolano i rapporti tra le parti e all'interno della banca. Il revisore perciò valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare modo in relazione a:

- l'adeguatezza delle procedure adottate e la divisione dei compiti con riferimento alla verifica della corrispondenza della documentazione ricevuta dalle controparti e delle riconciliazioni dei saldi con le stesse;
- l'adeguatezza delle verifiche della funzione di controllo interno.

Il revisore considera di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, comprese le periodiche riconciliazioni infrannuali dei saldi dei proventi e degli oneri e le procedure di riconciliazione di fine esercizio, prestando particolare attenzione alla completezza e alla correttezza delle registrazioni delle posizioni in essere a fine esercizio.

Il revisore può ritenere opportuno esaminare le operazioni effettuate nel periodo immediatamente successivo alla fine dell'esercizio al fine di identificare quelle i cui effetti si sarebbero dovuti eventualmente rilevare nel bilancio di fine esercizio. Il Documento n. 560 "Eventi successivi" fornisce ulteriori linee guida sulle considerazioni del revisore in merito agli eventi successivi.

#### **Valutazione**

Per quanto attiene la valutazione degli strumenti derivati e degli strumenti finanziari fuori bilancio, si deve fare riferimento alla normativa primaria, nonché ad altre fonti (ad esempio i Principi Contabili). In questo contesto il revisore esamina i criteri di valutazione adottati dalla banca, nonché la rappresentazione contabile e l'adeguatezza dell'informativa relativa ai titoli esposti in bilancio.

Poiché alcuni di questi strumenti sono stati sviluppati solo di recente, il revisore deve esaminare la loro valutazione con particolare cautela, tenendo presente i seguenti aspetti:

- potrebbero non essere disponibili precedenti regolamentazioni riguardanti le condizioni contrattuali. Ciò rende difficile valutare le condizioni da un punto di vista legale;
- solo un ristretto numero di persone potrebbe essere in grado di comprendere i rischi inerenti questo tipo di strumenti. Una situazione del genere può aumentare significativamente il rischio di errori e aumentare la difficoltà di prevedere quei controlli che potrebbero prevenire, individuare e correggere periodicamente gli stessi;
- alcuni di questi strumenti non rimangono in essere per la durata di un intero ciclo economico (di rialzo e di ribasso dei mercati, dei tassi d'interesse, delle attività di scambio e della volatilità dei prezzi); può essere quindi difficile definire il valore con lo stesso grado di accuratezza di strumenti finanziari che esistono da tempo. Allo stesso modo, può essere difficile predire con un sufficiente grado di ragionevolezza le correlazioni di valore rispetto ad altri strumenti di compensazione usati dalla banca ai fini di copertura;
- i modelli utilizzati per valutare tali strumenti possono non essere efficaci in situazioni anomale di mercato.

#### **Misurazione**

Il revisore valuta la finalità dell'operazione, in particolare se l'operazione è di negoziazione o di copertura. La banca può creare lo strumento da negoziare o da utilizzare per coprire un'altra attività. La finalità dell'operazione determina il trattamento contabile della stessa.

Poiché la liquidazione di tali operazioni avviene ad una data futura, il revisore considera se il provento o l'onere siano stati registrati in bilancio secondo il principio della competenza.

Il revisore verifica la continuità e coerenza nelle classificazioni degli strumenti derivati detenuti in portafoglio e che eventuali riclassifiche non determinino distorsioni nell'applicazione dei corretti principi contabili.

#### **Presentazione e informativa**

I contratti derivati sono esposti in bilancio sulla base dei criteri valutativi fissati in funzione della finalità per cui il contratto è posto in essere.

Il revisore considera la correttezza del trattamento contabile e della presentazione di tali operazioni in base ai principi di redazione di bilancio. Dato che le operazioni di copertura devono essere sottoposte a trattamenti contabili differenziati, il revisore verifica che tali operazioni siano state identificate e contabilizzate correttamente.

### **Conto Economico**

#### **86. Interessi attivi e passivi**

##### **Misurazione**

Gli interessi attivi e passivi solitamente costituiscono le due voci principali del conto economico di una banca.

Il revisore considera:

- di valutare l'adeguatezza del relativo sistema di controllo interno;
- se esistono procedure idonee per assicurare una corretta contabilizzazione degli interessi attivi e passivi maturati a fine anno;
- se utilizzare le procedure di analisi comparativa nel valutare la ragionevolezza degli importi rilevati in bilancio.

Tali procedure di analisi comparativa includono, ad esempio confronti tra le percentuali di interessi contabilizzati rispetto:

- ai tassi di mercato;
- ai tassi di riferimento stabiliti dalle autorità competenti;
- ai tassi previsti dalle disposizioni interne della banca (per tipologia di credito e deposito);
- ai volumi dei portafogli;
- ai rendimenti effettivi dei diversi portafogli.

Per tali confronti, al fine di evitare distorsioni di calcolo causate da variazioni dei tassi d'interesse, si utilizzano i tassi medi effettivi (per esempio quelli mensili).

Il revisore considera la ragionevolezza delle politiche adottate e dell'informativa fornita in merito alla rilevazione degli interessi relativi a crediti in sofferenza.

87. **Rettifiche di valore sui crediti**

**Misurazione**

Gli aspetti di revisione più significativi relativi a quest'area sono affrontati nel paragrafo "Crediti". Solitamente, le rettifiche di valore sono di due tipi, quelle analitiche, su specifiche posizioni di credito, e quelle forfettarie, non riferibili a specifiche posizioni. Il revisore valuta l'adeguatezza di tali rettifiche basandosi sulle informazioni ritenute significative a tal fine e considera se i fondi analitici e forfettari coprano adeguatamente le previsioni di perdita sul portafoglio crediti.

Il revisore considera anche l'adeguatezza della presentazione e informativa di bilancio secondo le norme che disciplinano la redazione dei bilanci bancari.

88. **Commissioni attive**

**Completezza**

Il revisore considera la completezza degli importi rilevati in bilancio. In questo caso, per valutare la ragionevolezza degli importi registrati il revisore considera di adottare le procedure di analisi comparativa.

**Misurazione**

Il revisore valuta i seguenti aspetti:

- se i proventi si riferiscono al periodo di riferimento del bilancio e se gli importi di competenza di esercizi successivi siano riscontati;
- se i proventi siano stati contabilizzati e classificati secondo le norme che disciplinano la redazione del bilancio delle banche.

89. **Nota integrativa**

**Presentazione e informativa**

Il revisore valuta la conformità della Nota Integrativa rispetto alle norme che disciplinano la redazione dello stesso e l'adeguatezza dell'informativa fornita.

*COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI  
PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO <sup>(1)</sup>*

- \*\* Michelangelo Rondelli - *Presidente*
- \* Vittorino Tedde - *Vice Presidente*
- \*\* Pietro Portaluppi - *Vice Presidente*
  
- \* Gianna Adami
- \* Claudio Badalotti
- \*\* Ezio Bassi
- \*\* Sebastiano Baudo
- \* Riccardo Bauer
- \*\* Gianfranco Borio
- \* Matteo Caratozzolo
- \*\* Sergio Cassandrelli
- \*\* Ulderico Ciarcià
- \* Dario Colombo
  
- \*\* Giovanni Cossu
- \* Fabio Gallassi
- \* Gaspare Insaudo
- \* Gianluca Officio
- \*\* Emilio Palma
- \* Gianluca Ponzellini
- \*\* Massimo Pulcini
- \*\* Maurizio Serafini
- \* Roberto Tizzano
- \* Ambrogina Zanzi

*Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:*  
Lino De Vecchi

*Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:*  
Luciano Aldo Ferrari

*Segretario tecnico della Commissione:*  
Laura Pedicini

*<sup>(1)</sup> IL DOCUMENTO E' STATO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE ESTERNA DELLA BANCA  
D'ITALIA E DELL'ASSIREVI.*

- \* Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- \*\* Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 6 ottobre 2004 e 22 ottobre 2004.

Il documento è stato raccomandato dalla Consob con delibera n. 14768 del 4 novembre 2004.